



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BENCINI, Maurizio ROMANI e MOLINARI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 2017**

Istituzione della categoria dei lavoratori stagionali non agricoli e disciplina dell’assicurazione a retribuzione graduale per l’occupazione stagionale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge parte dal riconoscimento della categoria dei lavoratori stagionali non agricoli sulla base delle norme vigenti, per i quali viene disegnato un nuovo sussidio chiamato ARGOS (Assicurazione a retribuzione graduale per l'occupazione stagionale). Si tratta di un sussidio ispirato al modello francese della *Chomage* (tanti giorni di lavoro, tanti di sussidio), ma con una durata massima di sei mesi.

L'impostazione è quella della NASpI, della quale è stato rispettato l'impianto ed in particolar modo il concetto di proporzionalità tra le settimane contributive e la durata della prestazione, ma con alcune differenze significative, ovvero: l'importo della prestazione in percentuale rispetto alla media retributiva mensile è diviso in tre scaglioni e va da un minimo del 60 ad un massimo del 70 per cento (nella NASpI è sempre 75 per cento); l'importo massimo mensile è di 1250 euro; la contribuzione figurativa è più bassa rispetto alla NASpI (entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile anziché 1,4).

Resta ovviamente valida la condizionalità della partecipazione alle iniziative dei Centri per l'impiego allo scopo di sostenere la ricerca attiva di un lavoro secondo la logica delle nuove politiche attive. La soluzione tampone concessa dal Governo diversi mesi fa ha permesso ai lavoratori stagionali ricorrenti, che alternano almeno sei mesi di lavoro e sei di disoccupazione da ormai diversi anni, di mantenere quasi inalterata l'indennità degli anni precedenti; purtroppo non c'è stato alcun rinnovo per il 2016 di tale azione e da quest'anno la «NASpI» entrerà a regime dimezzando la durata delle presta-

zioni. Se non interverrà alcun atto normativo correttivo che stemperi gli effetti su questi lavoratori, il Paese dovrà affrontare una vera e propria emergenza sociale che colpirà tutti i territori coinvolti nei flussi turistici stagionali.

I recenti Stati generali del turismo di Pietrarsa hanno reso evidenti le problematiche del comparto e affermato la volontà di investire in uno dei settori che ci contraddistinguono nel mondo; queste dichiarazioni stridono fortemente con la decisione di non voler procedere con alcuna tutela per gli stagionali del turismo e del suo indotto, decisione che avrà forti ripercussioni sulle famiglie e sulle economie locali.

Inoltre, potrebbe prospettarsi il rischio che, messi alle strette, molti stagionali decidano di emigrare in altre regioni o comparti andando così a togliere risorse qualificate al turismo italiano.

Il presente disegno di legge non intende contestare la NASpI *in toto*, che invece si ritiene estremamente positiva per aver allargato la platea dei beneficiari includendo categorie di lavoratori escluse dal precedente sistema di ammortizzatori, e aver scelto di investire ed intervenire con efficacia sulle politiche attive. Questi principi generali però si scontrano, una volta applicati, con la particolare realtà del lavoro stagionale in particolar modo del settore turistico.

Quello su cui il presente disegno di legge vuole porre l'attenzione, in particolare del Governo, sono le conseguenze che la NASpI avrà sui lavoratori stagionali cosiddetti «ricorrenti».

È doveroso specificare bene questo passaggio data la generale tendenza alla confusione tra gli stagionali «ricorrenti», fruitori

in passato di DSO (Disoccupazione ordinaria) e di ASPI, che alternavano strutturalmente circa 6/7 mesi di lavoro e 5/6 di inattività - tutelati per quest'anno dalle circolari dell'INPS n. 94, n. 142 e n. 194 (punto 8) del 2105 - e gli stagionali cosiddetti «discontinui», fruitori in passato di RR (requisiti ridotti) e MINIASPI, tutelati per quest'anno nei soli settori del turismo e termalismo dal comma 4 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e dalla circolare INPS n. 194 del 2015.

Appare evidente che ad essere maggiormente bisognosi di un aiuto siano gli stagionali ricorrenti, non solo perché sono gli unici penalizzati dalla NASPI, ma anche perché si tratta in gran parte di lavoratori con famiglie a carico che basano il loro reddito esclusivamente sul lavoro stagionale, ripetuto nella maggior parte dei casi in modo ciclico presso gli stessi datori di lavoro; secondo alcuni calcoli se ne contano circa 170.000 nel settore del turismo.

A questo stato delle cose viene ultimamente contrapposta da parte governativa la parola «destagionalizzazione», uno dei concetti più abusati quando si parla di turismo stagionale. Destagionalizzare vuol dire aumentare i flussi turistici nei periodi di bassa o bassissima stagione e per farlo ci sarebbe bisogno di un piano ben preciso che se attuato potrebbe dare qualche risultato nel medio lungo termine. Questo piano dovrebbe includere tutta una serie di misure e convogliare sul turismo notevoli investimenti, visto che in Italia si riscontra prima di tutto un *deficit* di infrastrutture e servizi; si dovrebbero poi spingere, con un forte *input* dato da *bonus* e detrazioni fiscali, i proprietari dei locali ad un'operazione di ammodernamento e riqualificazione di molte strutture; si dovrebbero prevedere norme che introducano sgravi contributivi per chi assume personale in bassa stagione; si dovrebbe lavorare sulla digitalizzazione e diversificazione dell'offerta, sul *web marketing*, sui contratti con le compagnie aeree (specie *low-cost*),

sul riordino del traffico aereo stagionale, sulle iniziative culturali e sportive, sulla sinergia fra le diverse realtà territoriali ed i diversi componenti che ne fanno parte.

Si tratta di un progetto che richiede sforzi ed investimenti notevoli. Allo stato dei fatti non sembra che esistano le condizioni affinché ciò avvenga, quantomeno a breve scadenza; al contrario le cronache raccontano, ad esempio, dell'abbandono di tre scali stagionali da parte di Ryanair a causa dell'aumento delle tasse aeroportuali.

La realtà ci indica che le stagioni si stanno accorciando, rappresentativo è l'esempio di Ischia dove la stagione 2016 è stata, per la maggior parte degli hotel, dal 22 aprile a metà ottobre, neanche sei mesi, e le attività hanno preferito saltare l'apertura pasquale per evitare il vuoto di aprile.

Vi sono diverse perplessità circa il fatto che si possa, con le sole politiche attive, porre rimedio alla situazione d'emergenza che si verrà a creare.

Nel frattempo la situazione che ci troviamo ad affrontare è quella di una diminuzione dei posti di lavoro e di strutture, di una contrazione della stagione e di un CCNL che nessuna vuole firmare. Dobbiamo poi affrontare l'emergenza *voucher* che sta letteralmente traducendosi in lavoro nero.

L'utilizzo indiscriminato dei buoni lavoro, al di fuori delle indicazioni normative, rende di fatto inaccessibile la prestazione di sostegno al reddito per i lavoratori che invece ne avrebbero diritto.

Il lavoro stagionale è, infatti, caratterizzato dalla totale assenza delle garanzie e dei diritti del lavoro, i lavoratori stagionali lavorano nel mancato rispetto di ogni normativa, percependo stipendi forfettari a fronte di ore di lavoro giornaliera difficili da sostenere.

Il dimezzamento dell'indennità di disoccupazione oltre a rappresentare un duro colpo per i professionisti di un settore di vitale importanza quale il turismo, determi-

rebbe anche una condanna per le località in cui essi vivono, località dove la contrazione dei consumi determinerebbe un'ulteriore crisi delle economie locali.

Alla luce di tutto ciò, appare evidente la necessità di una tutela per i lavoratori stagionali, così come è stato previsto per i lavoratori agricoli, per i quali è rimasta in vigore la vecchia normativa, e ai quali è stata riconosciuta la peculiarità dell'attività legata ai medesimi fenomeni che incidono sulle at-

tività stagionali non agricole. L'augurio è quello che nel futuro il corretto funzionamento delle politiche attive, unitamente a valide politiche di destagionalizzazione del flusso turistico, possano ridurre i periodi di inattività, anche se al momento questo appare un futuro lontano.

Per tale motivo, e vista l'importanza dell'argomento trattato, si auspica una rapida approvazione del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Lavoratori stagionali non agricoli)*

1. È istituita la categoria dei lavoratori stagionali non agricoli.

2. Appartengono a detta categoria i lavoratori:

*a)* stagionali assunti per le attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;

*b)* stagionali assunti per le attività definite da avvisi comuni e da contratti collettivi nazionali;

*c)* stagionali, definiti tali secondo la normativa vigente, assunti per attività non comprese alle lettere *a)* e *b)*.

### Art. 2.

*(Assicurazione a retribuzione graduale per l'occupazione stagionale - ARGOS)*

1. È istituita l'Assicurazione a retribuzione graduale per l'occupazione stagionale (ARGOS), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori stagionali non agricoli nel periodo di non occupazione.

2. Ai lavoratori stagionali non agricoli nel periodo di non occupazione non si applicano le disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo del 4 marzo 2015, n. 22.

3. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Art. 3.

*(Destinatari)*

1. Sono destinatari dell'ARGOS i lavoratori dipendenti stagionali non agricoli di cui all'articolo 1.

## Art. 4.

*(Requisiti)*

1. L'ARGOS è riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali non agricoli, residenti in Italia, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

*a)* siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

*b)* possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

*c)* possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

2. L'ARGOS è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e alle lavoratrici che hanno rassegnato le dimissioni durante il periodo tutelato di maternità obbligatoria.

## Art. 5.

*(Calcolo e misura)*

1. L'ARGOS è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di

settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33 ed è così calcolata:

a) 60 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 13 e 52 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS;

b) 65 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 53 e 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS;

c) 70 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS.

2. L'ARGOS non può superare l'importo mensile massimo di 1.250 euro.

3. L'ARGOS si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

4. All'ARGOS non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

#### Art. 6.

##### *(Durata)*

1. L'ARGOS è corrisposta mensilmente, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni.

2. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

3. L'ARGOS è corrisposta per un massimo di 26 settimane.

## Art. 7.

*(Domanda e decorrenza della prestazione)*

1. La domanda di ARGOS è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

2. L'ARGOS spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

## Art. 8.

*(Presupposti di erogabilità)*

1. L'erogazione dell'ARGOS è subordinata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa, nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai centri per l'impiego, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Con apposito provvedimento legislativo sono introdotte ulteriori misure volte a subordinare la fruizione dell'ARGOS alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione del comma 1, nonché le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al medesimo comma 1.



## Art. 9.

*(Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato)*

1. Il lavoratore che durante il periodo di percezione dell'ARGOS instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 4 e 5.

2. Il lavoratore che durante il periodo di percezione dell'ARGOS instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto all'ARGOS e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 4 e 5.

3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha

diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire l'ARGOS, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

4. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

#### Art. 10.

*(Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale)*

1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce l'ARGOS intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. L'ARGOS è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel

caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire l'ARGOS percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

#### Art. 11.

##### *(Decadenza)*

1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal comma 3 dell'articolo 8, il lavoratore decade dalla fruizione dell'ARGOS nei seguenti casi:

- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
- c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o d'impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
- d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario d'invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per l'ARGOS.

#### Art. 12.

##### *(Contribuzione figurativa)*

1. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,2

volte l'importo massimo mensile dell'ARGOS per l'anno in corso.

2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.